

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
338/2016/R/GAS

**SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS
NATURALE**

**INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INDIVIDUAZIONE DEI
FORNITORI DEI SERVIZI, A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2016**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
24 giugno 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con la deliberazione 24 giugno 2016, 337/2016/R/gas volto a definire le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2016 e a completare la disciplina di cui al TIVG applicabile nell'ambito dei suddetti servizi.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 18 luglio 2016**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:
Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Direzione Mercati**

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.351/608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
	DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE.....	5
	EVOLUZIONE DEL MERCATO <i>RETAIL</i>	8
3.	PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DEI SUI.....	9
	PREMESSA E ASPETTI RELATIVI ALLA DURATA DEI SUI.....	9
	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	11
	REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE	13
	INFORMAZIONI ATTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA	14
4.	MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE VIGENTE.....	16
	INTERVENTI SULLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	17
	INTERVENTI RELATIVI ALLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE PREVISTE IN CASO DI MANCATA DISALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI FORNITI DALL'FD _D	23
	COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA VOLTURA GAS	25

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con deliberazione 24 giugno 2016, 337/2016/R/gas volto a definire, da un lato, gli interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza¹ (di seguito: SUI) nel settore del gas naturale a partire dall’1 ottobre 2016 e, dall’altro, a completare e integrare alcuni aspetti della disciplina di cui al TIVG² in materia di regolazione dei medesimi servizi.
- 1.2 Gli orientamenti qui esposti tengono conto altresì della necessità di rivedere, in un prossimo futuro, la disciplina applicabile ai SUI. In particolare, l’Autorità, con la deliberazione 4 giugno 2015, 271/2015/R/com (di seguito: deliberazione 271/2015/R/com), ha avviato un procedimento per la definizione del percorso di riforma dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Tale riforma mira a tracciare una disciplina coerente con il quadro normativo attualmente in evoluzione, tenendo conto in particolare del superamento dei regimi di tutela previsto nel disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza – AS 2085 (di seguito: DdL Concorrenza), attualmente all’esame parlamentare.
- 1.3 In considerazione di quanto sopra, il presente documento per la consultazione è così strutturato:
- a) il capitolo 2 riporta il contesto normativo di riferimento;
 - b) il capitolo 3 descrive i possibili interventi regolatori volti a favorire la partecipazione dei soggetti interessati alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei fornitori dei SUI;
 - c) il capitolo 4 descrive le modifiche e integrazioni alla regolazione attualmente prevista in materia di SUI che potrebbero essere implementate a partire dal mese di ottobre 2016;

¹Trattasi dei fornitori di ultima istanza (di seguito: FUI) e dei fornitori del servizio di *default* distribuzione (di seguito FD_D) di cui al TIVG.

² Il TIVG è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato.

- 1.4 Si ritiene opportuno evidenziare che sono tutt'ora in corso gli approfondimenti in merito alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione disposta con il documento 71/2016 sul servizio di *default* sulle reti di distribuzione. Il presente documento non affronta pertanto le tematiche emerse in tale contesto, salvo alcuni specifici aspetti che saranno trattati successivamente.

2. Il contesto normativo di riferimento

DISCIPLINA DEI SUI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

- 2.1 La disciplina applicabile ai FUI trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni definite dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00³ (di seguito: decreto legislativo 164/00) il cui dettato prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), anche in base a quanto stabilito all'articolo 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico⁴ e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 luglio 2004, n. 239/04.
- 2.2 Il Ministero definisce pertanto gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale da parte del FUI; tali indirizzi riguardano l'ambito di erogazione del servizio, i criteri minimi di individuazione delle macroaree, le modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali⁵, le modalità di erogazione e di remunerazione del servizio; la definizione della disciplina di dettaglio è demandata all'Autorità.

³ Si veda l'articolo 22 del decreto legislativo 164/00 come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11 (di seguito decreto legislativo 93/11).

⁴ Un'elencazione non esaustiva di attività di servizio pubblico ricomprende ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza.

⁵ Il Ministero ha sinora previsto che le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI vengano effettuate dall'Acquirente Unico.

- 2.3 Poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il FUI⁶, i consumi del cliente finale che si trovasse in una situazione siffatta determinerebbero un prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto). Per far fronte a tali possibili situazioni e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l'Autorità, con la deliberazione 21 luglio 2011 ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), erogato dall'impresa di distribuzione in quanto responsabile del dispacciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione dell'SdD Distribuzione.
- 2.4 Tuttavia, in un contesto caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività dell'SdD Distribuzione, dovuto all'asserita incapacità di molte imprese di distribuzione di assicurare lo svolgimento del servizio stesso, con particolare riferimento alla fatturazione e alla gestione dei rapporti contrattuali con i clienti finali, l'Autorità, con deliberazione 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas), ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l'altro, che le attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti nell'ambito del SdD Distribuzione fossero gestite da uno o più società di vendita FD_D, selezionati a seguito di procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG; la medesima deliberazione 241/2013/R/gas ha altresì previsto che le restanti prestazioni essenziali dell'SdD Distribuzione⁷ continuassero a essere erogate dall'impresa di distribuzione.
- 2.5 Poiché il Consiglio di Stato, a seguito dei ricorsi presentati da alcune imprese di distribuzione e associazioni di settore, ha riconosciuto la legittimità dell'intero assetto originale della regolazione in tema di SdD Distribuzione, anche con riferimento al fatto che sia l'impresa di distribuzione il soggetto responsabile dell'intero servizio, l'Autorità pur non modificando l'assetto definito con la

⁶ Ad esempio il FUI potrebbe non attivarsi perché il cliente finale non ne ha diritto o potrebbero verificarsi casi in cui non esiste un soggetto disponibile ad erogare il servizio (ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il FUI ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico).

⁷Trattasi della tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché della corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell'attività di allocazione dell'impresa maggiore di trasporto.

deliberazione 241/2013/R/gas, ha chiarito che nell'eventualità in cui non sia possibile attivare l'FD_D⁸, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti dei clienti che dovrebbero essere serviti dall'FD_D rientrano nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete.

- 2.6 Rispetto al contesto normativo sopra descritto, l'Autorità definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei fornitori dei SUI e stabilisce la disciplina applicabile ai suddetti servizi.
- 2.7 Nel dettaglio, i criteri e le modalità per l'individuazione dei fornitori dei SUI, definiti in coerenza con gli indirizzi del Ministero – relativamente al FUI – e con quanto previsto dalla regolazione – relativamente all'SdD distribuzione riguardano – , tra l'altro:
- a) la durata dell'erogazione del servizio;
 - b) l'individuazione delle aree geografiche per l'erogazione di ciascun servizio;
 - c) specifiche disposizioni per la partecipazione alle procedure, per le modalità di presentazione dell'offerta e per le modalità di selezione degli operatori;
 - d) i requisiti minimi di ammissione dei partecipanti alle procedure concorsuali;
 - e) obblighi in capo alle imprese di distribuzione e ai precedenti esercenti i servizi, anche in merito alla messa a disposizione, a favore dei potenziali partecipanti alle procedure, di informazioni utili per la formulazione delle offerte.
- 2.8 La disciplina dei SUI, definita dal Titolo IV del TIVG (FUI –Sezione I e FD_D – Sezione II), comprende le condizioni di erogazione, le procedure per l'attivazione e la cessazione della fornitura, gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti, nonché gli appositi meccanismi di compensazione degli oneri della morosità e i meccanismi perequativi.
- 2.9 Infine, nell'ambito della recente deliberazione 10 marzo 2016, 102/2016/R/com (di seguito: deliberazione 102/2016/R/com), con cui l'Autorità ha provveduto a regolare la voltura nel settore del gas naturale, è stato compiutamente declinato l'obbligo a contrarre da parte del FUI, finalizzato ad assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali che restino privi di un venditore, o non siano in grado di trovarne uno; tale obbligo comporta che, qualora un cliente finale – in possesso dei requisiti per beneficiare del servizio – intenda acquisire la titolarità di un punto di riconsegna possa rivolgersi al FUI, sia nei casi in cui il punto di

⁸Perché ad esempio le procedure di selezione vanno deserte, ovvero per successivo inadempimento o cessazione dell'impresa selezionata in esito a tali procedure.

riconsegna sia già nella titolarità di altro cliente finale (nel caso quindi di voltura), sia nel caso più in generale di attivazione della fornitura.

- 2.10 Le considerazioni svolte al precedente paragrafo non valgono, invece, con riferimento all'SdD Distribuzione, in quanto consistente in un servizio funzionale a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione e la corretta contabilizzazione del gas consumato da un cliente finale che non ha titolo a prelevare, fintanto che il relativo punto di riconsegna non sia fisicamente disalimentato. Conseguentemente, non è configurabile in capo all'esercente il servizio un obbligo a contrarre analogo a quello previsto per il FUI.

EVOLUZIONE DEL MERCATO *RETAIL*

- 2.11 Nel valutare l'esigenza di una modifica della disciplina applicabile ai SUI a partire dalle prossime procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI e degli FD_D, l'Autorità deve tenere conto, tra l'altro, dell'evoluzione del mercato *retail*, anche con riferimento ai servizi di tutela attualmente previsti.
- 2.12 Nella prospettiva di una progressiva maturazione del mercato *retail*, l'Autorità ha avviato, con la deliberazione 271/2015/R/com, un percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo, inquadrato nell'obiettivo strategico OS10 - Aumento della concorrenza nel mercato, a sua volta parte della linea strategica "Più concorrenza nei mercati *retail*, anche grazie ad una domanda più consapevole ed attiva" contenuta nel Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A.
- 2.13 Le attuali tutele di prezzo previste per i clienti domestici (per entrambi i settori) e per le piccole imprese (per il solo settore elettrico) sono state introdotte dal legislatore, in conformità con quanto stabilito dalle Direttive europee, per evitare che la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio determinasse difficoltà per i clienti meno preparati a questa transizione, nonché per assicurare, per il solo settore dell'energia elettrica, l'ottemperanza agli obblighi di servizio universale. Per entrambi i settori, la legge 3 agosto 2007, n. 125/07 ha istituito i servizi di tutela di prezzo ed assegnato all'Autorità il compito di definire le relative condizioni di erogazione, prevedendo, per quanto attiene al mercato del gas naturale, che l'Autorità definisca transitoriamente prezzi di riferimento per le forniture ai clienti domestici, che le imprese di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico comprendono tra le proprie offerte commerciali. L'assetto del servizio di tutela è stato poi confermato con il decreto legislativo 93/11, così come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69/13.

2.14 L'assetto dei servizi di tutela così delineato dovrebbe subire una profonda cesura con l'approvazione definitiva del DdL Concorrenza, il quale individua una data unica per la cessazione delle tutele di prezzo per tutte le categorie di clienti di piccola dimensione sia nel settore dell'energia elettrica che nel settore del gas naturale. Qualora detta previsione venisse confermata, dunque, tanto il servizio di maggior tutela per il settore dell'energia elettrica quanto quello di tutela per il settore del gas naturale cesserebbero.

3. Procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei SUI

PREMESSA E ASPETTI RELATIVI ALLA DURATA DEI SUI

- 3.1 Vengono di seguito evidenziate alcune modifiche alla regolazione dei SUI finalizzate ad incentivare la partecipazione degli esercenti alle procedure volte ad individuare i FUI e gli FD_D che saranno responsabili dei servizi a partire dal mese di ottobre 2016. Tali modifiche fanno riferimento anche alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI, in quanto riguardano la disciplina di dettaglio che è sempre stata demandata all'Autorità nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero⁹.
- 3.2 Gli orientamenti di seguito evidenziati sono quindi finalizzati ad integrare, compatibilmente con gli indirizzi che verranno emanati dal Ministero e in coerenza con quanto definito nel passato, i criteri stabiliti dall'Autorità in merito alle procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI e degli FD_D che si sono svolte nel mese di settembre 2014¹⁰; in particolare si intende integrare la normativa esistente, con specifico riferimento a:
- a) l'individuazione delle aree geografiche di svolgimento dei servizi;
 - b) i requisiti di ammissione alle procedure;
 - c) le informazioni propedeutiche alla partecipazione alle procedure.
- 3.3 Inoltre, sono di seguito riportati specifici aspetti relativi alla durata dei servizi che, si ricorda, con riferimento al FUI viene definita dal Ministero. In passato essa è stata, di norma, circoscritta all'anno termico; solo in occasione delle ultime procedure ad evidenza pubblica il Ministero ha previsto un incremento della

⁹ Si veda, da ultimo il decreto del Ministero 31 luglio 2014 relativo al servizio di fornitura di ultima istanza per il periodo settembre 2014- ottobre 2016.

¹⁰ Tali criteri sono stati definiti con la deliberazione 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 418/2014/R/gas).

durata del servizio svolto dai FUI, pari a due anni termici (dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2016). Con riferimento al servizio svolto dagli FD_D, è invece l’Autorità a definirne la durata di assegnazione: sinora sono state effettuate due procedure ad evidenza pubblica che hanno previsto, per ciascun periodo, una durata del servizio allineata a quella stabilita per i FUI¹¹.

- 3.4 Fermo restando che l’Autorità riterrebbe opportuno mantenere l’allineamento delle durate dei periodi di assegnazione di entrambi i SUI, ravvisando possibili complementarità nello svolgimento dei medesimi legate a possibili economie di scala e di scopo¹², il contesto di evoluzione del mercato *retail* e la previsione del DdL Concorrenza di cessazione dei regimi di tutela rendono necessaria una riflessione in tema di durata dell’obbligo di erogazione dei servizi per i soggetti che verranno selezionati a decorrere dall’1 ottobre 2016.
- 3.5 Difatti, una conferma della durata dei SUI pari a due anni termici, in linea con le ultime procedure svolte, comporterebbe potenziali incertezze per i soggetti selezionati, dal momento che si troverebbero probabilmente ad erogare il servizio anche in un periodo relativamente al quale non risulta del tutto noto lo scenario di mercato. Per contro, il ritorno ad una assegnazione dei servizi per un periodo pari a un anno termico potrebbe porre difficoltà in relazione all’individuazione dei fornitori dei SUI per il periodo successivo al 30 settembre 2017 in quanto potrebbe avvenire in un contesto regolatorio caratterizzato da un periodo inferiore all’anno di permanenza del servizio di tutela e dai restanti mesi in cui tale servizio è stato rimosso e la configurazione del mercato, a oggi non ancora del tutto nota, potrebbe essere diversa. In definitiva, si ritiene che una durata dei SUI pari al periodo intercorrente tra l’1 ottobre 2016 e la cessazione dei regimi di tutela di prezzo che verrà prevista dalla normativa primaria potrebbe meglio “traghetare” i medesimi servizi fino alla suddetta cessazione della tutela di prezzo senza soluzioni di continuità.
- 3.6 Nel caso venisse confermata la suddetta cessazione del servizio di tutela a partire dall’1 gennaio 2018, la durata dei SUI potrebbe essere fissata tra l’1 ottobre 2016 e il 31 dicembre 2017. Si tratterebbe di una durata “ibrida” rispetto all’anno termico storicamente utilizzato per le assegnazioni o ai due anni termici che hanno caratterizzato le ultime procedure ad evidenza pubblica. Questo peraltro potrebbe

¹¹ La prima procedura che si è svolta nel mese di settembre 2013 ha individuato gli FD_D per il periodo ottobre 2013- settembre 2014 mentre la seconda procedura occorsa nel mese di settembre 2014 ha assegnato il servizio con riferimento al periodo ottobre 2014 - settembre 2016.

¹² Inoltre, ai sensi del comma 32.2 del TIVG l’FD_D si attiva, tra l’altro, nei casi di cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile di cui all’articolo 16 del TIMG e per il quale non sia possibile attivare il FUI.

comportare che, per il futuro, ai fini dell'assegnazione dei SUI venga abbandonato, quale periodo di riferimento, l'anno termico e si passi invece a regime all'anno solare. Rispetto a tale possibilità, che per il FUI dovrà comunque essere valutata nell'ambito degli indirizzi che verranno definiti dal Ministero, l'Autorità intende sottolineare come la definizione di un periodo di fornitura differente rispetto al passato e non coincidente con gli anni termici del servizio di trasporto gas non sembra destare particolari preoccupazioni.

- 3.7 Qualora, invece, la cessazione dei regimi di tutela di prezzo fosse posticipata, dovrà essere opportunamente valutato se aumentare la durata dei SUI o, in alternativa, fissare la suddetta durata per un anno termico ed effettuare ulteriori considerazioni nell'ambito delle successive procedure concorsuali.

Q1. Si ritiene che la fissazione di un periodo di assegnazione dei SUI che faccia riferimento all'anno solare possa generare potenziali criticità? Per quali motivi?

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 3.8 In merito alle aree geografiche di svolgimento dei SUI, occorre ricordare che:
- a) con riferimento al FUI, ai sensi del decreto legislativo 164/00, il Ministero ha finora previsto che *“l'Autorità individui le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza”*, sulla base degli ambiti territoriali minimi e che queste *“possono essere aggregate in macroaree qualora risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio di ultima istanza”*¹³;
 - b) con riferimento all'FD_D, l'articolo 39 del TIVG ha stabilito, tra i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli FD_D, che la selezione possa avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate.
- 3.9 Rispetto a tale scenario, la deliberazione 418/2014/R/gas ha stabilito, al fine di incentivare la partecipazione alle suddette procedure, di definire le aree geografiche in modo tale da:
- a) renderle il più omogenee possibili in termini di bacino potenziale;
 - b) avere coerenza tra le aree di svolgimento dell'FD_D e le aree geografiche di individuazione dei FUI.

¹³ Articolo 2 del decreto ministeriale del 14 luglio 2014, che disciplina le procedure di assegnazione del servizio FUI per gli anni termici 2014-2016.

- 3.10 In merito alle procedure di selezione per il periodo a partire dall'1 ottobre 2016, l'Autorità ritiene opportuno confermare il mantenimento della coerenza tra le aree geografiche di entrambi i servizi ed evidenza come la previsione di rispettare la separazione tra ambiti tariffari per i servizi di distribuzione e misura (di seguito: ambiti tariffari)¹⁴ sia coerente con una minimizzazione dell'onerosità dei potenziali partecipanti alle procedure medesime.
- 3.11 Peraltro, nella determinazione delle aree geografiche di svolgimento dei SUI l'Autorità conferma altresì l'esigenza di perseguire i seguenti obiettivi:
- a) incrementare la partecipazione dei fornitori di gas alle relative procedure di selezione¹⁵, al fine di:
 - i. aumentarne la concorrenzialità,
 - ii. ridurre il rischio per il sistema che in alcune aree del Paese i servizi non vengano assegnati, ad esempio in quanto caratterizzate da livelli di rischiosità del servizio, anche dal punto di vista della morosità, maggiori che in altre aree;
 - b) ricercare l'omogeneità tra le diverse aree al fine di ridurre eccessive disparità di prezzo tra queste, per quanto possibile, ma anche di limitare eventuali sussidi incrociati tra clienti finali delle regioni con caratteristiche che determinano diversi livelli di rischiosità e, dunque, di costo dei servizi.
- 3.12 Coerentemente, si intende individuare la configurazione delle aree geografiche che maggiormente permette di perseguire i suddetti obiettivi nello spettro di possibili soluzioni che si collocano tra la conferma delle aree geografiche adottate per le procedure di selezione per gli anni termici 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016 (di seguito: precedente definizione delle aree) e quella di seguito esposta.

¹⁴ Ai sensi dell'RTDG (2014-2019), art. 41, sono definiti i seguenti ambiti tariffari:

- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni: Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni: Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni: Calabria e Sicilia.

¹⁵ Tali considerazioni sono valide sia con riferimento al prossimo periodo di erogazione dei servizi che per quelli successivi. Infatti, l'ampliamento della platea di esercenti che investono oggi per erogare tali servizi, anche a livello organizzativo, funzionale e di *know-how*, garantisce una maggiore concorrenzialità delle procedure, e dunque limita il rischio che alcune aree del Paese non siano coperte da tali servizi, anche per le future procedure di selezione.

3.13 In alternativa alla conferma della precedente definizione delle aree si intende ricercare la massima omogeneità possibile tra le medesime, valutando complessivamente:

- a) il bacino potenziale, in termini di numero di punti e di consumo medio, dei clienti aventi diritto al FUI, da un lato, e di quelli che non avendone diritto rientrano nell'ambito di applicazione dell'FD_D, dall'altro;
- b) i clienti effettivamente serviti in FUI e in FD_D nel corso del 2015, sempre in termini di numero di punti e di consumo medio, verificando in particolare anche:
 - i. con riferimento al FUI, le utenze relative ad attività di servizio pubblico;
 - ii. con riferimento all'FD_D, le attivazioni del servizio per cause riconducibili a morosità.

3.14 Inoltre, in questa modalità alternativa di definizione delle aree geografiche si intende altresì valutare l'opportunità di condizionare l'ammissione delle offerte relative ad un'area geografica al fatto che l'offerente presenti offerte anche per almeno un'altra area dello stesso ambito tariffario. Questo intervento avrebbe l'obiettivo di limitare il rischio che per alcune aree del Paese non sia presentata almeno un'offerta.

<p><i>Q2. Quale modalità di determinazione delle aree geografiche si ritiene perseguire maggiormente gli obiettivi indicati dall'Autorità?</i></p> <p><i>Q3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di condizionare l'ammissione delle offerte relative ad una singola area geografica alla presentazione di offerte anche per almeno un'altra area dello stesso ambito tariffario? Se no, per quali motivi?</i></p>

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE

3.15 In vista delle prossime procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori dei SUI, l'Autorità intende integrare i requisiti e gli obblighi in tema di costituzione di una fideiussione già previsti con la deliberazione 418/2014/R/gas adottando requisiti di onorabilità per gli amministratori e i legali rappresentanti, dell'impresa di vendita.

3.16 Nella fattispecie si intende prevedere che i soggetti menzionati non debbano essere stati interessati da precedenti condanne penali per bancarotta fraudolenta, nonché per reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché in materia valutaria e tributaria.

- 3.17 Al fine di ridurre ulteriormente il rischio di interruzioni dei SUI a causa di problematiche legate all'affidabilità degli esercenti assegnatari, l'Autorità intende infine valutare l'esclusione degli esercenti la vendita che, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione delle istanze, sono stati oggetto di risoluzione del contratto di trasporto da parte di Snam Rete Gas ovvero di risoluzione del contratto di distribuzione da parte di una impresa di distribuzione

Q4. *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'integrazione dei requisiti di ammissione alle procedure per l'individuazione dei SUI? Se no, per quali motivi?*

INFORMAZIONI ATTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

- 3.18 L'Autorità intende rendere disponibili¹⁶ ai soggetti interessati a partecipare alle procedure per l'individuazione dei SUI le informazioni relative alla "dimensione storica" del servizio erogato¹⁷, prevedendo altresì che per le procedure relative al FUI tali informazioni debbano riferirsi alla condizione di disalimentabilità o non disalimentabilità dei clienti finali.
- 3.19 Più in dettaglio, le informazioni che si vorrebbe mettere a disposizione riguarderebbero i dati:
- a) relativi al numero medio di punti serviti e al tempo medio di permanenza nel servizio;
 - b) finalizzati ad effettuare la migliore stima del numero dei punti che saranno serviti all'inizio del periodo di erogazione del servizio (1 ottobre 2016).
- 3.20 Per quanto riguarda il FUI, entro il 2 settembre 2016, si intende stabilire che siano comunicate:
- a) da parte dei FUI uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2016:

¹⁶ Nel dettaglio, si intende prevedere che le suddette informazioni siano rese disponibili, per il tramite dell'Acquirente Unico, secondo le modalità dal medesimo definite.

¹⁷ Si evidenzia comunque che i dati relativi alla storicità dei clienti serviti nei SUI, pur risultando un elemento utile per valutare l'eventuale partecipazione alle procedure, non possono comunque fornire un'indicazione certa dell'andamento futuro dei medesimi servizi.

- i. il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FUI e i volumi annui corrispondenti;
 - ii. per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2014 – 31 agosto 2016,
 - il numero di punti di riconsegna calcolati con il metodo pro-die e forniti in qualità di FUI e i volumi annui corrispondenti;
 - il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - iii. il numero medio di mesi di permanenza nel servizio;
- b) da parte delle imprese di distribuzione, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei corrispondenti volumi annui che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza riferita al mese di ottobre.

3.21 Per quanto riguarda le procedure concorsuali per l'FD_D, entro il 6 settembre 2016, si intende stabilire che siano comunicate:

- a) da parte degli FD_D uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2016:
 - i. il numero di punti di riconsegna forniti nel mese della comunicazione in qualità di FD_D ed i volumi annui corrispondenti;
 - ii. per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2014 – 31 agosto 2016,
 - il numero di punti di riconsegna calcolati con il metodo pro-die e forniti in qualità di FD_D e i volumi annui corrispondenti;
 - il numero dei punti di riconsegna attivati per motivi diversi dalla morosità¹⁸ ai sensi del comma 32.2, lettere a) e d) del TIVG e i volumi annui corrispondenti;
 - il numero di richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
 - iii. il numero medio di mesi di permanenza nel servizio dei punti serviti;
- b) da parte delle imprese di distribuzione, la miglior stima del numero di punti di riconsegna e dei volumi annui corrispondenti che saranno oggetto della richiesta di attivazione del servizio di fornitura di *default* riferita al mese di ottobre.

¹⁸ Trattasi dei casi di cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità, di cui al comma 32.2, lettera a) del TIVG, e di risoluzione del contratto di distribuzione, ivi inclusi i casi di risoluzione del contratto di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell'articolo 21 del TISG, di cui al comma 32.2, lettera d).

3.22 I dati di cui ai paragrafi 3.20 e 3.21 dovranno essere dettagliati per regione e per ciascuna tipologia di cliente finale cui al comma 2.3 del TIVG.

Q5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle informazioni da mettere a disposizione dei potenziali partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica?

Q6. Si ritiene opportuno prevedere ulteriori informazioni?

4. Modifiche e integrazioni alla regolazione vigente

4.1 Come descritto nei precedenti paragrafi, i SUI sono finalizzati a garantire la continuità della fornitura, nel caso dei FUI, o il bilanciamento della rete, nel caso dell'FD_D. Si configurano quindi come servizi tipicamente transitori, di durata anche breve, connessi a temporanei fallimenti delle forniture di mercato.

4.2 L'attività di monitoraggio dei SUI svolta dall'Autorità ha invece evidenziato che, in media, il numero dei punti di riconsegna per i quali mensilmente si attivano i servizi supera il numero dei punti che escono dai medesimi servizi a seguito della stipula di un nuovo contratto di vendita. Ciò ha comportato, nell'anno termico ottobre 2014 – settembre 2015, un continuo incremento dei punti di riconsegna mensilmente forniti nell'ambito dei SUI.

4.3 La Tabella 1 mostra alcuni elementi informativi a conferma delle suddette evidenze.

Tabella 1. Entrate ed uscite mensili mediamente registrate nei servizi di FUI e FD_D (ottobre 2014 - dicembre 2015).

Servizio	Entrate mensili medie (ott '14 -dic '15) [n° PdR]	Uscite mensili medie (ott '14 -dic '15) [n° PdR]	Δ [%]
FUI	2.814	1.953	44%
FD _D	1.089	540	101%

4.4 Appare quindi necessario prevedere opportuni interventi volti a ridurre la “potenziale permanenza” in tali servizi: a tal fine l'Autorità è orientata ad intervenire su alcuni aspetti della regolazione che necessitano tuttavia di tempistiche di implementazione differenti. In primis, si vorrebbero ridurre le attuali tempistiche di attivazione e cessazione dei servizi. Più in dettaglio, la riduzione delle tempistiche di attivazione dei servizi avrebbe il vantaggio di minimizzare le potenziali criticità legate all'attuale non immediata efficacia delle risoluzioni

contrattuali per inadempimento (e conseguente attivazione dei servizi¹⁹) che, allo stato, possono comportare anche oneri per il sistema laddove è prevista la copertura di specifiche situazioni di morosità. Per contro, la riduzione delle tempistiche di cessazione dei servizi a seguito di accesso per sostituzione conseguente alla stipula di un nuovo contratto di vendita nel mercato o a condizioni di tutela, ridurrebbe la spesa per i clienti finali uscenti dai medesimi servizi dato che, in via generale, il prezzo pagato dai clienti finali forniti dai SUI, proprio per il loro carattere di “ultima istanza”, è superiore a quello di mercato.

- 4.5 Nella fattispecie, l’Autorità intende prevedere che in futuro, comunque una volta terminato il periodo di erogazione dei servizi oggetto delle prossime procedure ad evidenza pubblica, l’ingresso e l’uscita dai SUI siano possibili anche infra-mese mediante tempistiche delle relative procedure ridotte²⁰.
- 4.6 Nel frattempo invece, si potrebbero apportare delle modifiche alle attuali condizioni economiche di erogazione dei servizi al fine di fornire un più forte segnale di prezzo volto ad incentivare la repentina uscita dal servizio medesimo. Tali considerazioni assumono, ad esempio, particolare rilevanza con riferimento ai clienti domestici per i quali, nei primi sei mesi di fornitura, le condizioni economiche del servizio FUI sono allineate alle condizioni del servizio di tutela, disincentivando in tal modo la ricerca di un nuovo venditore.
- 4.7 Sono di seguito descritti alcuni interventi la cui implementazione potrebbe avvenire prima dello svolgimento delle prossime procedure concorsuali che perseguono non solo la finalità di minimizzare la permanenza nei SUI, ma tengono anche conto di aspetti di semplificazione dell’attuale regolazione²¹.

<p>Q7. <i>Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alla riduzione, in futuro, delle tempistiche di attivazione e di cessazione dei SUI? Se no per quali motivi?</i></p>

INTERVENTI SULLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 4.8 L’Autorità intenderebbe mantenere invariate²², anche per il prossimo periodo di erogazione, le attuali condizioni di erogazione dei servizi relative a:
- a) gli obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti finali;

¹⁹ Allo stato le risoluzioni contrattuali hanno efficacia dalla prima data utile per l’attivazione dei servizi che deve comunque coincidere con il primo giorno del mese.

²⁰ Gli interventi descritti richiedono una deroga alle tempistiche dello *switching* attualmente previste, nonché una revisione delle attuali disposizioni in tema di *settlement*.

²¹ Si segnala, in tale ambito, come ulteriori specifici interventi potranno essere implementati in esito alla consultazione di cui al DCO 71/2016/R/gas.

²² Tali condizioni potrebbero essere ulteriormente modificate sulla base degli indirizzi del Ministero.

- b) le modalità di fatturazione dei servizi;
 - c) l'esonero delle prestazioni in materia di qualità commerciale della vendita e di tutela del consumatore;
 - d) le previsioni in caso di morosità del cliente finale nei confronti del FUI e dell'FD_D;
 - e) la possibilità di recedere dai medesimi servizi senza alcun preavviso.
- 4.9 Per i servizi erogati dall'1 ottobre 2016, l'Autorità intende invece apportare alcune modifiche e integrazioni alle condizioni economiche attualmente applicate al fine di incentivare l'uscita repentina dei clienti finali dai SUI, limitando, al contempo, almeno nei primi mesi successivi all'attivazione dei servizi, il prezzo di fornitura applicato ai clienti finali, tenuto conto che l'attivazione dei servizi in caso di assenza di venditore avviene con tempistiche ridotte rispetto al tempo generalmente necessario al cliente finale per effettuare una scelta consapevole di un nuovo venditore a condizioni di mercato.
- 4.10 Nella fattispecie, l'Autorità sarebbe orientata a modificare la regolazione esistente in tema di condizioni economiche applicate secondo le strutture indicate rispettivamente, nella Tabella 2, per le condizioni economiche relative al FUI e, nella Tabella 3, con riferimento alle condizioni economiche dell'FD_D.

Tabella 2. Condizioni economiche da applicare nel FUI.

TIPOLOGIA DI CLIENTI FINALI	CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE		
	Primi 2 mesi	Dal 3 mese al 6 mese	Dal 7° mese
domestici, condominio uso domestico < 200.000 Smc/a	Condizioni di tutela	Condizioni di tutela + β	
usi diversi < 50.000 Smc/a	Condizioni di tutela + 70%* β	Condizioni di tutela + β	
Attività di servizio pubblico	Condizioni di tutela + 70%* β +INAui	Condizioni di tutela + β +INAui	Condizioni di tutela + 130%* β +INAui

- 4.11 Per quanto riguarda il FUI, in altri termini, tale soluzione garantirebbe il mantenimento dell'attuale struttura di prezzo di base, costituita dalle condizioni di tutela di cui al TIVG e dal parametro β ²³ offerto dal soggetto aggiudicatario del servizio in sede di procedura ad evidenza pubblica, con l'introduzione di una differenziazione in base al tempo di permanenza nel servizio di ultima istanza e alla tipologia di cliente finale. In particolare:
- a) per i clienti che hanno diritto alla tutela, verrebbe ridotto il tempo per il quale si applicano esclusivamente le condizioni di tutela scontando di fatto l'intero parametro β (dai 6 mesi attualmente previsti a 2 mesi); a partire dal 3° mese il prezzo sarebbe determinato applicando, oltre le condizioni di tutela, anche il parametro β offerto nelle procedure dal fornitore selezionato;
 - b) per i clienti appartenenti alla tipologia usi diversi con consumi inferiori a 50.000 Smc, non aventi diritto alla tutela, sarebbe introdotta l'applicazione delle condizioni di tutela incrementate di una percentuale ridotta del parametro β nei primi 2 mesi di erogazione del servizio; tale riduzione del parametro β , limitata nel tempo, permetterebbe di ridurre gli impatti economici sui clienti finali che in breve tempo si trovano ad essere forniti nell'ambito di tali servizi; a partire dal 3° mese verrebbero invece applicate le condizioni di tutela più l'intero parametro β offerto nelle procedure ad evidenza pubblica dal fornitore selezionato;
 - c) per i clienti titolari di punti di riconsegna riconducibili ad attività di servizio pubblico, le condizioni economiche applicabili rispecchierebbero, fino al 6° mese di fornitura, la struttura delle condizioni di cui alla precedente lettera b) per i clienti usi diversi, a cui andrebbe aggiunto il corrispettivo INA_{UI} a copertura parziale degli oneri relativi alla morosità, per i quali è previsto che la parte non coperta da detto corrispettivo sia recuperata attraverso una ulteriore specifica componente applicata a tutti i clienti finali²⁴; dal 7° mese di fornitura le condizioni applicate subirebbero un ulteriore incremento

²³ Il parametro β continuerebbe ad essere espresso in termini di variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG.

²⁴ Gli oneri della morosità dei clienti non disalimentabili, infatti, sono parzialmente coperti, nell'ambito di uno specifico meccanismo di copertura degli oneri (di seguito: meccanismo di reintegrazione morosità FUI), dal corrispettivo INA_{UI} applicato ex-ante ai clienti che beneficiano del servizio. L'eventuale saldo di tale meccanismo è invece posto a carico della generalità dei clienti finali, attraverso l'elemento $UG3_{UI}$ del corrispettivo $UG3$.

rispetto al parametro β volto a disincentivare il permanere nel suddetto servizio²⁵.

- 4.12 Le condizioni economiche per i clienti titolari di punti di riconsegna riconducibili ad attività di servizio pubblico presenterebbero quindi uno schema di incentivazione all'uscita dal servizio più efficace rispetto a quello previsto per gli altri clienti aventi diritto al FUI. In tale ambito è altresì utile evidenziare come l'Autorità intenda aggiornare (al rialzo) l'entità del corrispettivo INA_{UI} prima dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio, tenendo conto delle informazioni rese disponibili dalla serie storica delle istanze di partecipazione al meccanismo di reintegrazione morosità FUI, che forniscono indicazioni rilevanti ed aggiornate sull'andamento del fenomeno della morosità.

Tabella 3. Condizioni economiche da applicare nell'FD_D.

TIPOLOGIA DI CLIENTI FINALI		CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE		
		Primi 2 mesi	Dal 3 mese al 6 mese	Dal 7° mese
Non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI	Situazione di non morosità del cliente	Condizioni di tutela +70%*Y	Condizioni di tutela +Y	Condizioni di tutela + 130%*Y
	Situazione di morosità del cliente ²⁶	Condizioni di tutela +70%*Y+INA _{UI}	Condizioni di tutela +Y+INA _{UI}	Condizioni di tutela + 130%*Y+INA _{UI}
Pur sussistendo i requisiti per l'attivazione del FUI ne è impossibile l'attivazione	Tutte le situazioni	Condizioni FUI per i medesimi intervalli temporali		

²⁵ Il suddetto ulteriore disincentivo è altresì finalizzato alla riduzione degli oneri posti a carico di tutti i clienti finali, attraverso l' $UG3_{UI}$.

²⁶ Si intendono i casi in cui il servizio è attivato per cause legate alla morosità del cliente finale nei confronti del precedente venditore o nel caso in cui il cliente finale attivato per motivi diversi dalla morosità diventi moroso nei confronti dell'FD_D medesimo in un momento successivo.

- 4.13 Per quanto concerne le condizioni economiche relative all' FD_D l'Autorità intende proporre uno schema di modifiche simile a quanto indicato per il FUI, seppur con alcune integrazioni volte a tenere conto dell'eventuale morosità del cliente finale al momento dell'inizio della fornitura, ovvero qualora tale morosità si manifesti nel corso del periodo di erogazione del servizio. Le condizioni che si intenderebbero applicare, come indicato in Tabella 3, prevedono pertanto, oltre all'applicazione delle condizioni di tutela:
- a) un meccanismo simmetrico di riduzione del parametro γ offerto dai fornitori nell'ambito delle procedure nei primi 2 mesi fornitura e di incremento dal 7° mese;
 - b) l'applicazione del corrispettivo INA_{UI} a copertura almeno parziale degli oneri della morosità dei clienti per cui l' FD_D si è attivato per cause legate alla morosità del cliente finale nei confronti del precedente venditore o nel caso in cui il cliente finale attivato per motivi diversi dalla morosità diventi moroso nei confronti dell' FD_D medesimo in un momento successivo. Anche in tale caso l'entità del corrispettivo INA_{UI} verrebbe aggiornata in ragione delle informazioni rese disponibili dalla serie storica delle istanze di partecipazione allo specifico meccanismo di copertura degli oneri morosità (di seguito: meccanismo di reintegrazione morosità FD_D), che forniscono indicazioni rilevanti ed aggiornate sull'andamento del fenomeno della morosità²⁷.
- 4.14 Il valore del corrispettivo INA_{UI} impatta direttamente sui meccanismi di reintegrazione morosità FUI ed FD_D . Rispetto all'aggiornamento del corrispettivo, occorrerà quindi valutare se sia necessario modificare il livello del premio riconosciuto nell'ambito di tali meccanismi agli operatori particolarmente efficienti nella gestione del credito, al fine di mantenere invariata l'efficacia degli incentivi attualmente previsti da detti meccanismi.
- 4.15 In ragione delle modalità di applicazione sopra evidenziate dei parametri β e γ , l'Autorità intende inoltre definire uno specifico meccanismo di perequazione che garantisca che i ricavi degli esercenti i servizi siano determinati in base al parametro offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica. Tale orientamento è volto altresì a minimizzare i potenziali rischi legati ai tempi medi di

²⁷ Come per i clienti riconducibili ad attività di servizio pubblico serviti nel FUI, infatti, gli oneri della morosità dei clienti finali forniti in FD_D sono parzialmente coperti nell'ambito del meccanismo di reintegrazione morosità FD_D , dal corrispettivo INA_{UI} , applicato anche in tal caso ex-ante ai clienti che beneficiano del servizio. L'eventuale saldo di tale meccanismo è sempre posto a carico della generalità dei clienti finali, attraverso l'elemento $UG3_{UI}$ del corrispettivo $UG3$.

permanenza dei clienti finali nei SUI²⁸. Inoltre, si intende prevedere che tale meccanismo di perequazione sia applicato annualmente con le medesime tempistiche dei meccanismi di reintegrazione morosità FUI e FD_D.

- 4.16 Si intende prevedere altresì che i saldi di tale meccanismo siano posti a carico dell'elemento *UG3_{UI}*. Pertanto, eventuali disavanzi positivi di tale meccanismo ridurrebbero le necessità di gettito per la copertura dei saldi dei meccanismi di reintegrazione morosità di entrambi i servizi.
- 4.17 Infine, per rendere maggiormente efficace il segnale di prezzo per tali servizi, si intende prevedere che il cliente finale abbia contezza dell'andamento delle condizioni economiche previste nei SUI, attraverso:
- a) un incremento dell'attuale frequenza minima di fatturazione prevedendo l'emissione delle fatture almeno ogni 2/3 mesi²⁹;
 - b) l'inserimento, nell'informativa inviata al cliente finale a seguito dell'attivazione dei servizi di un prospetto di sintesi, eventualmente sotto forma grafica, che evidenzi in modo semplice l'andamento crescente delle condizioni economiche di fornitura applicabili col passare del tempo di permanenza nei SUI.

- Q8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento delle condizioni non economiche del servizio sopra descritte? Se no per quali motivi?*
- Q9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla nuova formulazione delle condizioni economiche di fornitura da applicare ai SUI?*
- Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'incremento della frequenza di fatturazione nell'ambito dei SUI?*

²⁸ Il prezzo applicato ai clienti finali dagli esercenti infatti varierebbe a seconda del tempo di permanenza dei clienti nel servizio. In particolare: in caso di permanenza di molti clienti per un periodo inferiore a 2 mesi, ciò potrebbe comportare l'applicazione di un prezzo medio inferiore a quanto offerto in sede di procedura concorsuale; viceversa una permanenza di molti clienti per un periodo superiore ai sei mesi potrebbe portare ad un prezzo medio superiore.

²⁹ L'attuale regolazione prevede, per quanto riguarda il FUI, che la fatturazione del servizio avvenga con cadenza stabilita dal FUI, secondo modalità semplificate garantendo comunque l'emissione di almeno una fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi; con riferimento invece all'FD_D è previsto che la fatturazione del servizio avvenga con cadenza stabilita dall'esercente il servizio, secondo modalità semplificate.

INTERVENTI RELATIVI ALLE INIZIATIVE GIUDIZIARIE PREVISTE IN CASO DI MANCATA DISALIMENTAZIONE DEI PUNTI DI RICONSEGNA DISALIMENTABILI FORNITI DALL'FD_D

- 4.18 L'attuale disciplina dell'SdD Distribuzione prevede che sia fissato un tempo massimo di permanenza nel servizio, pari a 6 mesi, con riferimento ai clienti finali entrati nel servizio medesimo per motivi diversi dalla morosità e che non risultano morosi nei confronti dell'FD_D. Difatti, decorsi cinque mesi dall'attivazione dell'SdD Distribuzione, in mancanza di richieste di cambio fornitore (o qualora non venga stipulato un contratto con l'FD_D a condizioni di tutela o di libero mercato) o di disattivazione da parte del cliente finale:
- a) l'FD_D è tenuto a richiedere la chiusura del punto, in base alle medesime modalità previste per la sospensione della fornitura per morosità;
 - b) l'impresa distributrice è tenuta a concludere la procedura di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura entro 30 giorni;
 - c) l'erogazione del servizio prosegue sino a quando l'intervento del distributore abbia avuto esito positivo e il punto non sia pertanto disalimentato³⁰.
- 4.19 L'impresa di distribuzione, inoltre, è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per disalimentare il punto di riconsegna e, qualora la disalimentazione fisica non si realizzi, anche ad effettuare iniziative giudiziarie finalizzate a ottenerne l'esecuzione forzata³¹. Gli oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione in relazione a tali azioni sono posti in carico al cliente finale, nel caso dovesse richiedere la riattivazione del punto. Tuttavia, per i casi in cui la riattivazione del punto non venga richiesta dal medesimo cliente, l'impresa di distribuzione accede ad un meccanismo di copertura dei suddetti oneri, il cui saldo è sua volta coperto dal corrispettivo UG3_{INT} applicato a tutti i clienti finali connessi alla rete di distribuzione.
- 4.20 Nelle situazioni di permanenza oltre i 6 mesi nel servizio per clienti non morosi, le azioni attualmente in capo l'impresa di distribuzione in merito alle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenerne l'esecuzione forzata potrebbero essere più onerose rispetto al potenziale costo per il sistema qualora l'erogazione del servizio continuasse senza che il cliente risulti moroso. Di conseguenza, per tali punti non morosi, si intende mantenere le attuali previsioni di chiusura del punto di riconsegna escludendo tuttavia, qualora la chiusura del punto sia impossibile e

³⁰ Ai sensi del TIVG, comma 35.4.

³¹ Ai sensi del TIVG, comma 40.2.

non vi siano i requisiti tecnici ed economici di disalimentazione del medesimo, ovvero qualora tale disalimentazione non vada a buon fine, la necessità di procedere ad ulteriori azioni giudiziarie finalizzate alla disalimentazione del punto³².

- 4.21 L'Autorità ritiene in tale ambito necessario integrare la regolazione vigente definendo apposite procedure atte a disciplinare le richieste di chiusura per i punti di riconsegna non morosi forniti nell'ambito dell'FD_D dopo cinque mesi dall'attivazione per cause diverse dalla morosità, i tentativi di chiusura dei medesimi punti di riconsegna, l'eventuale richiesta di interruzione e i tentativi di interruzione.
- 4.22 L'Autorità non ritiene invece opportuno incrementare le informazioni che l'impresa di distribuzione è tenuta attualmente a fornire al potenziale venditore entrante ai sensi dell'articolo 39ter del TIVG, in caso di richiesta di accesso per sostituzione riferita ad un punto fornito nell'ambito dell'FD_D. Tale orientamento è giustificato dal fatto che l'insieme delle informazioni attualmente previste dalla regolazione consente già di individuare i clienti attivati nell'ambito di tale servizio per motivi diversi dalla morosità e che non risultano morosi nei confronti dell'esercente il servizio³³. In altri termini un potenziale venditore entrante è già in grado di individuare i clienti più appetibili dal punto di vista commerciale (non morosi) nell'ambito di tale servizio.

Q10 *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'abolizione dell'obbligo per le imprese di distribuzione di eseguire le iniziative giudiziarie con riferimento ai punti di riconsegna attivati nell'ambito dell'SdD Distribuzione per motivi diversi dalla morosità che, decorsi 5 mesi di fornitura non è possibile chiudere ed interrompere? Se no, per quali motivi?*

Q11 *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'integrazione della regolazione con riferimento ai casi di presentazione di richieste di chiusura dei punti di riconsegna per motivi diversi dalla morosità e successivi passaggi?*

³² Si ritiene che per il cliente finale il mantenimento della richiesta di chiusura del punto e gli altri interventi in tema di modifica delle condizioni economiche del servizio descritte nei precedenti paragrafi siano sufficienti per incentivare comunque l'uscita del servizio.

³³ Qualora l'attivazione sia avvenuta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del TIMG, infatti, la data dell'eventuale richiesta di chiusura del punto di riconsegna corrisponde alla data di attivazione del servizio di *default*. Pertanto, dal combinato disposto di tali informazioni è possibile evincere se il servizio di FD_D è stato attivato per il cliente finale già per motivi riconducibili alla morosità o per altri motivi.

Q12 *Si condivide l'orientamento di non incrementare le informazioni che l'impresa di distribuzione è tenuta attualmente a fornire al potenziale venditore entrante, in caso di richiesta di accesso per sostituzione riferita ad un punto fornito nell'ambito dell'FD_D, senza pertanto esplicitare le informazioni relative alle cause di attivazione dell'FD_D?*

COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA VOLTURA GAS

- 4.23 Come già anticipato al paragrafo 2.9, la deliberazione 102/2016/R/com nel regolare il processo di voltura nel settore del gas naturale, ha declinato l'obbligo di fornitura intestato al FUI in relazione ai clienti finali che ne hanno diritto. In dettaglio ciò comporta che:
- a) qualora la precedente controparte commerciale³⁴ sia un FUI, il rifiuto della richiesta di voltura da parte del cliente finale possa essere opposto solo qualora il cliente richiedente non abbia diritto al servizio, ovvero la nuova fornitura ecceda i limiti entro i quali il FUI si è impegnato a fornire il servizio;
 - b) nei casi in cui la precedente controparte commerciale (diversa dal FUI) rifiuti la voltura, il cliente finale richiedente (laddove ne abbia diritto) possa comunque ricorrere al FUI;
 - c) verificati i titoli del cliente finale a chiedere la voltura, la precedente controparte commerciale abbia diritto di recedere dal contratto di fornitura in essere in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per il recesso unilaterale dell'esercente e che tale recesso dia luogo ad una cessazione amministrativa; a seguito di tale cessazione amministrativa, qualora non intervenga un'attivazione contrattuale con una nuova controparte commerciale, nei confronti del precedente cliente finale dovrà essere attivato il FUI oppure, qualora non vi siano i requisiti per una tale attivazione, il punto dovrà essere disalimentato.
- 4.24 La suddetta deliberazione ha inoltre previsto che le modalità operative di accesso al FUI da parte del cliente finale a cui viene rifiutata la voltura siano definite nell'ambito di un successivo procedimento. Nel presente documento per la consultazione vengono di conseguenza dettagliate le suddette modalità operative a completamento della deliberazione 102/2016/R/com.

³⁴ La regolazione in materia di voltura prevede che il cliente finale richiedente debba obbligatoriamente rivolgersi alla controparte commerciale titolare di un contratto di fornitura sul punto di riconsegna.

- 4.25 Nello specifico, l’Autorità intende prevedere che, in seguito al rifiuto della richiesta di voltura da parte della precedente controparte commerciale, nell’ambito della comunicazione di tale rifiuto, la precedente controparte commerciale stessa debba rendere noto al cliente richiedente:
- a) che può comunque ottenere una voltura ai sensi del Titolo IV della deliberazione 102/2016/R/com³⁵ (di seguito: voltura ai sensi del Titolo IV);
 - b) che a tal fine può rivolgersi a:
 - i. qualsiasi altra controparte commerciale sul mercato;
 - ii. il FUI, qualora ne abbia diritto, indicando anche i riferimenti dell’ esercente tale servizio.
- 4.26 Poiché, nei casi di cui al paragrafo 4.25, lettera b), punto ii) le modalità di contatto e comunicazione tra cliente finale e FUI non sarebbero diverse da quelle tra cliente finale e controparte commerciale (diversa dal FUI) – non regolate dall’Autorità – non si ritiene necessario disciplinare le informazioni che, in tali casi, il cliente finale deve fornire al FUI, demandandone la definizione all’ esercente medesimo.
- 4.27 Si evidenzia come il mero intervento di cui al punto 4.25 non modifichi la disciplina relativa ai casi in cui la precedente controparte commerciale recede dal contratto di fornitura col precedente cliente dando luogo ad una cessazione amministrativa. In tali casi continuerebbe ad applicarsi quanto indicato al punto 4.23 lettera c): attivazione del FUI per il precedente cliente che ne avesse diritto oppure disalimentazione del punto di riconsegna.
- 4.28 Si potrebbe quindi valutare se aggiungere la previsione per cui, in seguito al recesso dal contratto di fornitura da parte della precedente controparte commerciale, di cui al paragrafo 4.23, lettera c), l’attivazione del FUI sia prevista con riferimento al richiedente la voltura qualora ne abbia diritto, e non con riferimento al cliente precedente. Tale attivazione avverrebbe:
- a) secondo le tempistiche e le modalità già previste per la voltura ai sensi del Titolo IV (cfr. punto 4.25), qualora il nuovo cliente finale si recasse spontaneamente dal FUI;
 - b) “d’ufficio”, qualora il nuovo cliente non richiedesse una voltura ai sensi del Titolo IV né al FUI né ad un’altra controparte commerciale.

³⁵ Si ricorda che, ai sensi delle disposizioni di cui al citato Titolo IV, a seguito del diniego ricevuto dalla precedente controparte commerciale, il cliente finale può concludere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale.

- 4.29 Nei casi di cui alla precedente lettera b), si intende prevedere che nell'ambito della comunicazione di attivazione del servizio inviata dall'impresa distributrice, al FUI venga fornito anche il seguente insieme di dati:
- a) Nome e Cognome o Ragione Sociale;
 - b) Indirizzo di residenza o Sede Legale;
 - c) Codice fiscale/partita IVA.
- 4.30 Tali informazioni sarebbero necessariamente acquisite dalla precedente controparte commerciale nell'ambito della verifica dei titoli del nuovo cliente finale a richiedere la voltura e del diritto di quest'ultimo al FUI. Sarebbero inoltre trasmesse al distributore per il tramite del SII e costituirebbero parte integrante della comunicazione della cessazione amministrativa presentata dalla precedente controparte commerciale. Pertanto la loro mancanza inficerebbe l'esito di detta cessazione amministrativa.
- 4.31 Coerentemente si intende prevedere che la restante parte dei dati necessari per l'attivazione del servizio siano richiesti dal FUI direttamente al cliente finale richiedente.
- 4.32 In merito all'SdD Distribuzione, come già argomentato al paragrafo 2.10, la deliberazione 102/2016/R/com ha previsto che:
- a) qualora presso il punto di riconsegna sia stato attivato l'SdD distribuzione, il cliente finale che intende acquisirne la titolarità non possa presentare richiesta di voltura all'FD_D, né accedere alle procedure di voltura di cui al Titolo IV della medesima delibera; in tali casi, l'unica modalità prevista per l'accesso al punto di riconsegna è richiedere un'attivazione dopo la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, compiuta dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 32.1, lettera a), e del comma 40.2, lettera a), del TIVG;
 - b) nei casi in cui la precedente controparte commerciale (diversa dall'FD_D) rifiuti la voltura, il cliente finale richiedente (laddove non abbia diritto al FUI) dovrà trovarsi una nuova controparte commerciale; a tal fine, la precedente controparte commerciale dovrà inviare al cliente finale la comunicazione di cui al punto 4.25; inoltre, qualora il cliente finale richiedente non trovi una nuova controparte commerciale e la precedente controparte commerciale, verificati i titoli del cliente finale a chiedere la voltura, receda dal contratto:

- i. l'utente della distribuzione associato alla precedente controparte commerciale dovrà richiedere all'impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura e comunicare le informazioni necessarie all'eventuale attivazione dell'SdD Distribuzione, relativamente al cliente finale che ha presentato la richiesta di voltura;
 - ii. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di disattivazione, l'impresa di distribuzione dovrà procedere alla disattivazione della fornitura e, nel caso in cui la disattivazione della fornitura non sia eseguita, l'impresa di distribuzione procederà all'attivazione dell'SdD Distribuzione, relativamente al cliente finale che ha presentato la richiesta di voltura.
- 4.33 Con riferimento ai casi di un cliente che vuole acquisire la titolarità di un punto di riconsegna servito nell'SdD distribuzione, appare opportuno evidenziare che, nel caso in cui il nuovo cliente finale sia effettivamente titolato ad occupare l'immobile e ad acquisire la titolarità della fornitura, un'eventuale richiesta di attivazione formulata da una nuova controparte commerciale, costituirebbe elemento informativo per l'impresa di distribuzione del venir meno degli elementi ostativi alla disalimentazione. L'impresa di distribuzione, quindi, potrebbe eseguire la disalimentazione e cessare l'SdD distribuzione, per poi dar seguito alla richiesta di attivazione da parte del nuovo cliente formulata da una controparte commerciale.

- Q11.** Si condivide l'orientamento relativo alle modalità di accesso al FUI in caso di rifiuto della voltura da parte della controparte commerciale?*
- Q12.** Si condivide l'orientamento relativo all'attivazione del FUI con riferimento al nuovo cliente finale, qualora ne abbia diritto, in caso di recesso dal contratto di fornitura da parte della precedente controparte commerciale?*
- Q13.** Si condivide l'orientamento relativo alla acquisizione e alla comunicazione al FUI dei dati riferiti al nuovo cliente finale?*